



COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA
PROVINCIA DI VERONA
Corso Fraccaroli, 70 - 37049 Villa Bartolomea (VR)

SERVIZIO 2
Servizio Finanziario

DETERMINAZIONE N. 475 DEL 20-11-2018

OGGETTO: revoca in autotutela della procedura negoziata per l'affidamento del servizio di consulenza del lavoro, elaborazione buste paga e adempimenti previdenziali fiscali e contabili conseguenti per il triennio 2019/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso:

- che con determinazione a contrattare n. 388 in data 17/09/2018 del responsabile del servizio finanziario si è stabilito di procedere all'espletamento di una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. per l'affidamento del servizio di dipendente Servizio Finanziario, e si sono fissati i contenuti della procedura e del contratto ai sensi dell'articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., approvando contestualmente la lettera d'invito e il disciplinare di gara;
- che in data 17/09/2018, con protocollo n. 13320, Reg. Pubblicazioni n. 862, è stato pubblicato un avviso di indagine di mercato pubblicato sull'albo on line e sul sito della Stazione Appaltante www.comune.villa-bartolomea.vr.it finalizzato all'individuazione degli operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata sopra specificata;
- che entro la data di scadenza (ore 12,00 del 08/10/2018) per la presentazione delle candidature all'indagine di mercato sopra specificata sono pervenute n° 11 manifestazioni di interesse;
- che a seguito di avviso pubblico prot. 14520 del 09/10/2018, reg. pubblicazioni n. 952, in data 19/10/2018 il responsabile unico del procedimento ha provveduto a sorteggio pubblico ed anonimo per l'individuazione dei n. 10 operatori economici da invitare alla gara ufficiosa, come risulta da verbale prot. 15112 del 19/10/2018 reg. pubblicazioni n. 972;
- che la gara è stata indetta con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. previa consultazione di massimo n. 10 operatori economici individuati sulla base della manifestazione d'interesse;
- che con lettera protocollo n. 15364 del 24/10/2018, trasmesse via PEC, sono state invitate a partecipare alla presente procedura negoziata n. 10 imprese che avevano trasmesso la manifestazione d'interesse, e precisamente:
- che sono pervenute entro i termini agli atti comunali n. 5 offerte;
- che con determinazione del responsabile del servizio n. 468 del 15/11/2018 è stata nominata la commissione per l'appalto del servizio suddetto e convocata la commissione per il giorno 16/11/2018;
- che con verbale di gara n. 1 del 16/11/2018 si è provveduto in seduta pubblica all'apertura della sola busta amministrativa contenente la domanda di partecipazione alla procedura, evidenziando alcune riserve circa i requisiti professionali contenuti nella lettera di invito rispetto a quanto previsto dalla normativa, riserve rimandate al responsabile del procedimento per una più approfondita valutazione;

Accertato che sia nell'avviso di indagine di mercato sia nella lettera di invito, è stato indicato quale requisito di idoneità professionale (ai sensi dell'art. 83 comma 1 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016) per la partecipazione alla procedura negoziata la *"presenza in maniera stabile nell'organico dell'impresa di professionista iscritto all'albo dei Consulenti del Lavoro di cui alla L. 12/1979"*;

Vista la sentenza del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione VI) n. 103/2015 del 18/11/2014, con la quale a seguito di ricorso a caso analogo, si sentenza che *"la clausola del bando che consentiva di derogare a tale riserva (ammettendo alla partecipazione anche le società commerciali, a condizione di avere alle proprie dipendenze almeno un professionista abilitato) risulta illegittima per violazione della riserva legale di cui all'articolo 1 della Legge n. 12 del 1979, nonché per violazione del più generale divieto di*

esercitare attività libero professionali nella forma di società commerciali diverse da quelle di cui all'articolo 10 della L. 183 del 2011";

Accertato quindi che quanto previsto nell'avviso di indagine di mercato e nella lettera di invito sia illegittimo per violazione alla riserva legale prevista dalla L. 12/1979 e dall'art. 10 della L. 183/2011;

Ritenuto necessario per i motivi citati e nel rispetto dei principi di correttezza dell'azione amministrativa, dei principi di buona amministrazione previsti dall'art. 97 della Costituzione nonché ai principi comunitari diretti ad assicurare la massima competitività e concorrenzialità nelle procedure, non procedere con le successivi fasi della gara per l'aggiudicazione del servizio, e revocare le procedure di gara in parola previste nell'avviso pubblico di manifestazione di interesse e dalla determinazione n. 388 del 17.09.2018;

Dato atto che è facoltà dell'amministrazione di non procedere alla aggiudicazione e di revocare ai sensi dell'art. 21 quinquies della legge n. 241/90 e ss., un proprio provvedimento amministrativo;

Dato atto che la revoca intervenuta prima dell'aggiudicazione provvisoria non comporta alcun indennizzo rientrando nella potestà discrezionale dell'ente pubblico il disporre la revoca della procedura aperta e degli atti successivi in presenza di concreti motivi di interesse pubblico tali da ritenere inopportuna o anche sola da sconsigliare la prosecuzione della gara (Consiglio di Stato Sezione VI, 6 maggio 2013, n. 2418), e che nell'avviso di manifestazione d'interesse era precisato che *"la presentazione della manifestazione di interesse non comporta alcun impegno effettivo di affidamento a carico della Stazione Appaltante"*

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 22/01/2018 con la quale si è approvato il bilancio di previsione 2018/2020;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 29/01/2018 con la quale si è approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020;

VISTO il decreto Sindacale prot. n. 8325 del 05/06/2018 con il quale è stato nominato il responsabile del settore economico-finanziario e tributi;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.,

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore;

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e che qui si intendono integralmente riportate;
2. di non procedere con l'aggiudicazione del servizio di consulenza del lavoro, elaborazione buste paga e adempimenti previdenziali fiscali e contabili conseguenti per il triennio 2019/2021;
3. di revocare, per le motivazioni di cui sopra e che si intendono qui integralmente riportate, in sede di autotutela ai sensi dell'art. 21 quinquies della L. 241/990 la gara a procedura negoziata per l'affidamento del servizio di che trattasi, in esecuzione della Determinazione n. 388 del 17.09.2018;
4. di dare atto che non occorre prevedere alcun indennizzo nei confronti dei concorrenti in quanto la revoca in autotutela della gara in oggetto, interviene in fase antecedente all'aggiudicazione provvisoria, fase in cui non si sono consolidate le posizioni dei concorrenti stessi e non è maturato alcun vincolo giuridicamente perfezionato;

5. di predisporre comunicazione dell'avvenuta revoca ai concorrenti mediante lettera trasmessa via pec;
6. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
7. di dare atto che la presente determinazione :
 - è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
 - va comunicata, per conoscenza, alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario Comunale;
 - va pubblicata all'albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi;
 - va inserita nel fascicolo generale delle determine, tenuto presso l'Ufficio Segreteria.

Il Responsabile del Servizio
F.to Dr. ZANFERRARI MATTEO

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi dell'art. 153 - 5° comma - del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Villa Bartolomea, li 20-11-2018

Il Responsabile Servizi Finanziari
F.to Dr. ZANFERRARI MATTEO

REGISTRAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, verrà pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dalla data odierna.

Villa Bartolomea, li 21-11-2018

Il Messo Comunale
Polo Emanuela